



COMUNE DI MARMENTINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Santellone, 1
Tel. 030-9228202 Fax 030-9228010

Info: protocollo@comune.marmentino.bs.it Pec: protocollo@pec.comune.marmentino.bs.it
Partita IVA: 00725010987 Codice Fiscale: 83001250170

Determina 57 del 14.09.2018

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI –

SERVIZIO PERSONALE

Determinazione reg. servizi personale affari generali area amministrativa n. del 7 settembre 2018

OGGETTO: attribuzione retribuzione di risultato dipendente Simona Zanolini anno 2017. Art. 10 comma 3 ccnl enti locali 31 marzo 1999.

PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, n. 1 del 15.01.2018 di individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi a' sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 107 del tuel D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 commi 2 e 3 del D: lgs. n. 165/2001., in virtù del quale Simona Zanolini fu nominata Responsabile del Servizio Finanziario norme e Tributi e amministrativo del comune di Marmentino.

L'art. 109 comma 2 del d. lgs enti locali 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. prevede che: *"2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione."*

L'articolo 15 del ccnl 22 gennaio 2004 è del seguente tenore:

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, **sono titolari delle posizioni organizzative** disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.

L'art. 15 del CCNL citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2004, n. 81, S.O.- 15. Posizioni organizzative apicali. - stabilisce, a chiarimento delle diverse posizioni manifestatesi nel tempo, che la preposizione di dipendenti alla direzione di una struttura apicale **comporta, di diritto, l'attribuzione dell'incarico della posizione organizzativa.**

Al titolare di incarico nell'area delle posizioni organizzative è corrisposto un trattamento economico accessorio costituito per la parte più consistente dalla retribuzione di posizione e per un'altra parte dalla retribuzione di risultato (art. 10 del [CCNL 31 marzo 1999](#)).

Visto l'art. 10 del ccnl 31 marzo 1999 del seguente tenore: - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

"1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un

minimo di L. 10.000.000 (€ 5.164,57) ad un massimo di L. 25.000.000 (€ 12.911,42) annui lordi per tredici mensilità.. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. 3. **L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita.** Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."

Considerato che, alla dipendente Simona Zanolini fu affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario norme e Tributi e amministrativo del comune di Marmentino , a tenore dell'art. 50 comma 10 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000., a' sensi degli articoli 107 commi 2 e 3 e 109 comma 2 del tuel enti locali D: Lgs. n. 267/2000, dell'art. 4 commi 2 e 3 del D. lgs. n. 165/2001, dell'art. 25 e 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 e dell'art. art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall'art. 33 decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15.

Atteso che le risorse destinate al trattamento accessorio sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo risorse decentrate. L'art. [109, comma 2](#), TUEL, consente, nei comuni privi di personale dirigente, che le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici/servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale o in regime di posizione organizzativa. In questi casi, il trattamento economico è finanziato nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, in base alle risorse disponibili. Tale principio, inteso per gli enti di limitate dimensioni e ridotto organico, si applica anche ai consorzi di EELL cui partecipino comuni privi di fondo per la contrattazione integrativa. ([Corte dei conti-Lombardia, delibera 26 giugno 2012, n. 298](#))

Visto:

- l'articolo 3 del D: l.vo n. 150/2009 (c.d. "decreto Brunetta") dedicato ai "principi generali", nel secondo comma del quale si afferma che "Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti". Nel primo comma dello stesso articolo, si precisa che "La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative".
- L'art. 8 del decreto legislativo medesimo, nel definire gli ambiti di misurazione e valutazione della performance richiede, nel primo comma, alla lettera a) la verifica sulla "attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività" e alla lettera b) la verifica sulla "attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

Considerato che nella logica della riforma Brunetta [D.Lgs. n. 150/2009](#) in applicazione dei principi dettati dagli artt. 17 e 18 anche l'attribuzione della **retribuzione di risultato** deve avvenire in modo "selettivo, secondo logiche meritocratiche" e quindi potendo premiare i migliori **anche con importi che eccedono la soglia, effettivamente oggi non proprio motivante, del 25% della retribuzione di posizione.** Tuttavia il contratto collettivo rimane ancora vigente anche se palesemente incompatibile con la riforma. Inoltre se da una parte la riforma Brunetta detta un'agenda di tempi ben cadenzati per la sua applicazione dall'altra parte la manovra Tremonti contenuta nel d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, ha sostanzialmente tagliato le gambe a questa riforma. La dimostrazione sta proprio nel blocco del trattamento economico individuale, nel blocco del trattamento accessorio a livello di ente e non per ultimo nel blocco del Ccnl, e forse anche dei Ccdi, del triennio 2010-2012.

Vista la determina n. 148 del 31 dicembre 2013 relativa alla quantificazione della retribuzione di posizione da corrispondere alla responsabile del servizio e posizione organizzativa dipendente Simona Zanolini nella misura di 12.911,42 euro annui lordi per tredici mensilità a' sensi della vigente normativa, e segnatamente degli articoli 8 e 10 del ccnl 31 marzo 1999.

Visto l'**articolo 4 comma 1 lettera e) n. 5) della legge 4 marzo 2009 n. 15** a mente del quale l'esercizio della delega è finalizzato, tra l'altro, a riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche in guisa da assicurare " (...) **la piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità**".

Atteso che:

- Al titolare di incarico nell'area delle posizioni organizzative è corrisposto un trattamento economico accessorio costituito per la parte più consistente dalla **retribuzione di posizione** e per un'altra parte dalla **retribuzione di risultato** (art. 10 del [CCNL 31 marzo 1999](#)).
- La retribuzione di posizione remunera la rilevanza organizzativa della posizione ricoperta e presuppone che gli enti definiscano preventivamente il valore economico di ciascuna posizione istituita entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal contratto, secondo una graduazione che rispecchi la rilevanza organizzativa della posizione stessa in riferimento ai parametri richiamati dal contratto.
- La retribuzione di risultato ha invece una finalità incentivante, è conseguente alla valutazione positiva dei risultati dell'attività svolta ed è quindi eventuale e corrisposta annualmente a consuntivo.
- La retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.164,57 € ad un massimo di 12.911,42 € annui lordi per tredici mensilità, mentre la retribuzione di risultato è stabilita in percentuale di quella di posizione tra un minimo del 10 % ed un **massimo del 25 % di questa**.
- Il trattamento economico così definito assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo compreso il compenso per lavoro straordinario (con le eccezioni già illustrate al capitolo 5), con la garanzia però che il valore complessivo delle due componenti retributive non potrà essere inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità riassorbite.

Atteso che nell'ambito della vigente disciplina contrattuale (artt. 8 e seguenti del Ccnl del 31 marzo 1999), gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti solo a **personale della categoria "D"**; solo negli enti la cui dotazione organica non preveda posti di categoria D, l'incarico di posizione organizzativa può essere conferito a **personale delle categorie C e B**, in relazione alla propria grandezza demografica e nel rispetto delle generali regole in materia (art. 11, comma 3, del Ccnl del 31 marzo 1999).

Per l'Aran, infatti, **tali incarichi risultano incompatibili con una prestazione lavorativa quantitativamente ridotta**, a meno che non ci si trovi nel caso del dipendente a tempo parziale, non inferiore al 50%, come previsto dall'art. 11 del Ccnl 22 gennaio 2004 (RAL_1608). La Corte, sezione giurisdizionale della Puglia, con la sentenza n. 1014, del 26 giugno 2013, ha ribadito ritenuto che "(...) nel nostro ordinamento vige attualmente il principio della c.d. onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici e, in particolare (...) del personale con qualifica dirigenziale. In tal senso depone l'articolo [24, del Dlgs n. 165/2001](#), meramente ricognitivo della normativa già vigente, alla cui stregua (...) la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi (...) (comma 1) e (...) il trattamento economico (...) remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti (...) nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (...)". La norma è chiarissima e non ammette dubbi interpretativi: la retribuzione dirigenziale, stabilita dalla contrattazione collettiva, è solo quella e deve remunerare tutti gli incarichi eventualmente assegnati al dirigente, senza che residui alcuna ulteriore possibilità di utilizzazione di istituti economici diversi da quello di cui qui si discute. A loro volta, le norme della contrattazione collettiva dirigenziale del comparto Regioni enti locali, via via succedutesi nel tempo, e tuttora operanti, nel recepire il surriferito principio, hanno definito la struttura della retribuzione in parola, prevedendo oltre allo stipendio tabellare, solo la retribuzione di posizione e di risultato.

La retribuzione di posizione può essere rivista nel caso in cui vengano attribuiti nuovi servizi o funzioni. Questo può accadere per scelta discrezionale dell'amministrazione oppure perché il legislatore prevede nuove deleghe per gli enti locali. Nel caso più classico, quello della razionalizzazione, riorganizzazione, revisione dei servizi, l'ente può procedere alla ridefinizione in aumento del valore economico della retribuzione di posizione precedentemente assegnata, nel rispetto dei criteri di "pesatura" precedentemente approvati e vigenti nell'amministrazione.

A ciò si può comunque pervenire solo previa valutazione della compatibilità con le capacità economiche di bilancio, nonché dell'accertamento del rispetto dei vincoli del patto di stabilità; degli obblighi di contenimento della spesa di personale (l'art. 1, comma 557, della legge finanziaria per 2007, precisa proprio che le riorganizzazioni rientrano tra le azioni finalizzate al contenimento della spesa di personale) e dei limiti, tutti, imposti dalla normativa vigente (orientamento applicativo ARAN RAL_1611). Fra questi quelli contenuti nell'art. [9, commi 1 e 2bis, del Dl n. 78/2010](#). Il comma 1 fa riferimento al divieto di incrementare la retribuzione individuale rispetto a quella in godimento nel 2010 (con l'unica eccezione, appunto, delle nuove funzioni). Il secondo fa, invece, riferimento al complessivo "tetto" di salario accessorio, che non può essere superiore al corrispondente importo del 2010.

L'Aran, con l'orientamento applicativo RAL_1548, afferma che non può essere erogata la retribuzione di risultato se l'ente non ha istituito il nucleo di valutazione (o l'organismo indipendente di valutazione) e non è possibile a nomina avvenuta sanare situazioni di anni pregressi. La mancanza effettiva di questi organismi impedisce, in partenza, ogni possibilità di istituzione delle posizioni organizzative, costituendone uno dei presupposti, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Ccnl 31 marzo 1999.

Solo per i comuni di ridotte dimensioni demografiche e, conseguentemente, privi di posti di qualifica dirigenziale nella propria dotazione organica, è consentito (art. 11 del Ccnl del 31 marzo 1999), il parziale finanziamento degli oneri inerenti la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (la quota di risorse eccedente quelle già utilizzate per il pagamento del pregresso salario accessorio e dell'eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato) è a carico del bilancio degli stessi (vedi orientamento applicativo ARAN RAL_1661). Quindi, mentre negli enti senza la dirigenza, le somme sono a carico del bilancio, negli enti con i dirigenti le somme vengono prelevate dal fondo del salario accessorio.). Nonostante i disposti contrattuali siano chiari, l'Aran ha avuto, comunque, modo di spiegare che è necessario un "equilibrato temperamento, da un lato, della esigenza di tutela delle relazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro e, dall'altro, di una corretta tutela dell'autonomia organizzativa degli enti". Oltre a retribuzione di posizione e di risultato non è possibile erogare nessun altro compenso, a meno che non intervengano alcune specifiche disposizioni di legge o di contratto.

Per il comparto Regioni ed enti locali le specifiche disposizioni sono le seguenti:

- 1) Compensi per incarichi di progettazione interna ai sensi dell'art. 92 del Dlgs n. 163/2006 (Ccnl 1° aprile 1999, art. 20).
- 2) Compensi per l'avvocatura (Ccnl 1° aprile 1999, art. 20).
- 3) Compensi per lavoro straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000. In tal caso la norma prevede che l'erogazione avvenga "in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso Ccnl e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione".
- 4) Compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del Ccnl 22 gennaio 2004.
- 5) Compensi Istat (Ccnl 14 settembre 2000, art. 39).
- 6) Compensi recupero evasione Ici Ccnl 5 ottobre 2001, art. 8); su retribuzione di risultato anche oltre il limite massimo.
- 7) Compensi per rilascio concessioni in sanatoria (Ccnl 9 maggio 2006, art. 6); su retribuzione di risultato anche oltre il limite massimo.
- 8) Indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), del Ccnl 6 luglio 1995, ai sensi dell'art. 35 del Ccnl 14 settembre 2000. L'applicazione delle eccezioni non è però sempre pacifica.

Dato atto che nella predetta determina si era deciso di dare una retribuzione di posizione nell'importo ivi quantificato, a' sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore e segnatamente degli articoli 8 2° comma del ccnl 5 ottobre 2001 e degli articoli 8 e 10 comma 2 del ccnl 31 marzo 1999.

Atteso che:

- si tratta ora di determinare la retribuzione di risultato per l'anno 2017 sulla scorta della valutazione espressa dal segretario comunale in qualità di componente (unico) dell'OIV (Organo Interno di Valutazione) costituito a mente dell'art. l'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009 in quale, a mente del comma 2 del predetto art. 14 (...) *sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), ed esercita, **in piena autonomia**, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'[articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999](#), e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.*
- La valutazione deve sviluppare criteri di ponderazione che siano "strettamente connessi al **soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi**".

Visto l'art. 9 commi 1 e 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 a mente dei quali

1. *“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo [1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.*

(...)

2-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

Precisato che l'ordinarietà non esclude affatto le conseguenze che possono derivare da processi di riorganizzazione che conducano ad una differente riallocazione di funzioni all'interno della macrostruttura dell'ente locale. Dunque, non è “ordinariamente spettante” il trattamento economico di posizione quando la sua valorizzazione è una variabile dipendente di un processo di riorganizzazione che conduce ad un incremento della retribuzione di posizione a séguito dell'attribuzione al medesimo dirigente di funzioni aggiuntive rispetto a quelle precedentemente ascritte.

Precisato che La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con la deliberazione n. 1015/2010/PAR del 30 novembre 2010, in ordine all'applicazione del [D.L. n. 78 del 2010](#) (convertito con modificazioni dalla [L. n. 122 del 2010](#)) ha chiarito che le disposizioni della manovra di "stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" hanno una ratio di contenimento rigoroso della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda il trattamento economico erogato a favore dei dipendenti pubblici contrattualizzati o in regime di diritto pubblico. Il legislatore ha previsto, infatti, il **congelamento della dinamica retributiva** del pubblico impiego nel triennio 2011-2013.

La disciplina vincolistica introdotta dalla [L. n. 122 del 2010](#) non ammette deroghe, anche se ciò possa incidere negativamente sul trattamento economico complessivamente erogato ai dipendenti pubblici. Il **comma 2-bis dell'art. 9**, in particolare, ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (*alias responsabili dei servizi*), di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. [1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001](#) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

Visto art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (novellato dall'art. 34 del decreto legislativo n. 150 del 2009), nel quale chiaramente si ribadisce che «... le determinazioni per l'**organizzazione degli uffici** e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro

Vista la circolare 13.5.2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – e la [sentenza del Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, 2.12.2010, n. 417](#), che ha sicuramente il pregio di aver fatto chiarezza, una buona volta per tutte, in sede di giudizio di merito e non più di prime cure, sull'immediata operatività delle norme del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 in quanto imperative e inderogabili, con particolare riguardo al **potere unilaterale ed esclusivo del dirigente pubblico di adottare atti di micro organizzazione e gestione delle risorse** ribaltando le precedenti pronunce dei tribunali di Torino (decreto 2.4.2010), Salerno (decreto 18.7.2010) e Trieste (decreto 5.10.2010).

Tanto premesso e considerato che il segretario comunale in qualità e nella veste di membro unico dell'OIV, valuta la dipendente in argomento Simona Zanolini come indicato in allegata valutazione di report sub a) e b)

Atteso che detta valutazione predisposta dall'organismo di valutazione, costituito a' sensi dell'art. 14 del D: Lgs. n. 150/2009 in persona del segretario comunale che ha sostituito, a mente del comma 2 del predetto articolo, i servizi di controllo interno comunque denominati di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, in ordine alla retribuzione "di risultato" a' sensi dell'art. 14 comma 4 lettera e) del D: lgs. n. 150/2009, autorizza la corresponsione alla dipendente Simona Zanolini in qualità di responsabile del servizio di una retribuzione di risultato nella misura del 25%.

Orientamenti applicativi Aran

Al personale incaricato delle funzioni dell'area delle **posizioni organizzative** non competono altri compensi correlati a istituti del salario accessorio (es. produttività e incentivi di diversa natura), se non limitatamente alle voci espressamente indicate dai contratti collettivi nazionali.

(Orientamento applicativo RAL 148 ex Quesito 399-10E1)

La disciplina dell'art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla "formale" costituzione di uno specifico "fondo" per la **retribuzione** di posizione e di **risultato** delle P.O.;

(Orientamento applicativo RAL097 del 05/06/2011 - ex Quesito 104.10A5)

Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Circolare n.15 del 01/03/2004

Pubblico impiego - Comparto regioni ed autonomie locali - Ccnl 22 gennaio 2004 - precisazioni
Retribuzione di posizione - Viene confermato l'ammontare previsto dall'articolo 10, comma 2, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 che varia da un minimo euro 5.164,56 ad un massimo di euro 12.911,42 spettante al personale della categoria D titolare di posizioni organizzative. Resta, altresì, confermato l'importo della retribuzione di posizione attribuito al personale appartenente alle categorie B o C incaricato di posizioni organizzative per i comuni privi della categoria D (articolo 11, comma 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999). In mancanza di attribuzione di posizioni organizzative, al personale della categoria D, qualora già spettante, continua ad essere corrisposta l'indennità di cui all'articolo 37, comma 4, del C.C.N.L. 6 luglio 1995. Una novità del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 è rappresentata dall'articolo 10, laddove prevede la valorizzazione da parte degli enti del comparto di alte professionalità del personale appartenente esclusivamente alla categoria D attraverso il conferimento di incarichi a termine. In particolare, per quelle attività con contenuti di elevata professionalità e specializzazione e per le attività di staff, studio, ricerca, ispettive e vigilanza gli enti hanno la possibilità di attribuire la retribuzione di posizione per un importo che varia da un minimo di euro 5.164,56 ad un massimo di euro 16.000,00. Tale ultimo importo rappresenta, in ogni caso, il limite massimo complessivo di retribuzione di posizione attribuibile a

soggetti titolari di più posizioni organizzative per effetto di incarichi conferiti dalle unioni di comuni o per servizi prestati in convenzione (articoli 13 e 14 del C.C.N.L. in esame).

Giurisprudenza

Corte dei Conti ABRUZZO - Sentenza 26 aprile 2006, n. 239

Responsabilità e risarcimento - indennità di risultato - valutazione

Corresponsione dell'indennità di posizione senza la previa determinazione di specifici criteri per la valutazione differenziata delle posizioni organizzative Sul presupposto della non integrale conformità delle erogazioni alle prescrizioni e procedure stabilite per l'attribuzione dell'indennità di posizione organizzativa, in data 10.12.2004 venivano invitati a produrre deduzioni gli amministratori del Comune di Ce., ai sensi dell'art. 5, legge 14 gennaio 1994, n. 19.

CCNL 21 maggio 2018 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Visto il **CCNL 21 maggio 2018** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018

Articolo 15 Titolo III - Ordinamento professionale Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.
7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

Principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali: il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l'inderogabilità del principio della separazione. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva

dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebita commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. A mente dell'art. 107 comma 1 del TUEL (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 TUEL medesimo, dell'art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Consiglio di Stato, sezione V sentenza n. 4778 del 26 settembre 2013 afferma, a questo riguardo, che il principio afferente il riparto **tra compiti di governo, di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti**, costituisce la «**struttura fondante dell'intera riforma delle autonomie locali**» (Consiglio di Stato, sezione V, 15 novembre 2001, n. 5833). (Conferma della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010); TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216, TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 14 marzo 2013, n. 1489; Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, n. 3646; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18; Tar Lazio - Latina, Sezione I, sentenza n. 412/2018; Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953

Competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4.

Ai sensi dell'art. 109, II comma, del medesimo TUEL, nei Comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici oppure demandate al Segretario comunale, in applicazione dell'art. 97 comma 4 lettera d), il quale ammette che il Segretario comunale possa esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della provincia (sul punto v. Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2016, n. 2434, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5759; Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 494). lettera d) del TUEL enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 15 luglio 1997.

Vedi altresì T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593, Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924; Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atti di gestione del personale sulla base dell'art. 16, comma 1, lett. h) del D: lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593, TAR Sardegna 28 maggio 2010 n. 1396 in merito all'affidamento al segretario comunale della presidenza di commissioni di concorso ed appalto). L'elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo.

Corte dei Conti sez. regionale Sardegna con deliberazione n. 28/2013 chiarisce non sussistere incompatibilità con la normativa d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 in materia di controlli interni ed esterni d. lgs. n. 267/2000 (vedi art. 147-bis TUEL).

L'elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo.

Personale: la "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). **In materia di approvazione di bando di concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi** Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all'esercizio nella valutazione della c.d. "discrezionalità mista" TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009.

Visti gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.

Visti gli articoli 183 IX° comma 9, l'art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Visti:

- l'art. 107 I° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale (vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); L'art. 4 del d.lgs. 26.3.2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla **gestione del personale**, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2010, n. 7007. È illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all'evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del personale comunale, (T.A.R. Toscana, sez. II, 25.7.2006, n. 3218; Consiglio di Stato sez. V 18/2/2013 n. 968). La "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001).
- L'art. 37 del decreto legislativo n. 150 del 31 ottobre 2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a "(...) rafforzare il principio di **distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza**(...)".
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di "*ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2*";
- **l'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale** la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell'or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato
- **l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall'art. 34 decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale** "*Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (...). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici*".
- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
- gli articoli 183 IX° comma, l'art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Atteso pertanto che i dirigenti/ responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.

Tutto ciò premesso, acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 (tuel enti locali)

DETERMINA

1. di approvare le schede riepilogative dei compensi di produttività per esercizio 2017 allegati alla presente per i dipendenti Zanolini Simona e Medaglia Tiziano
2. Di corrispondere alla dipendente rag. Simona Zanolini la retribuzione di risultato relativa all'anno 2017, prevista dall' art. 10 comma 3 del ccnl 31 marzo 2009, in ragione del 84 del 25% dell'importo della retribuzione di posizione riconosciutele per l'anno 2017 pari a € 1.470,00
3. Di corrispondere altresì al dipendente Medaglia Tiziano la somma di € 1.657,00 a titolo di produttività per l'anno 2017
4. Di imputare la somma di € 1647,00 al capitolo 1261 e la somma di e 1430,00 al capitolo 1021 del bilancio di previsione esercizio 2018
5. Di disporre la trasmissione della presente, a' sensi dell'art. 14 del D: l.vo n. 150/2009, ai dipendenti in argomento, Simona Zanolini per ogni più opportuna conoscenza.
6. Di dare atto che la spesa trova copertura, a' sensi dell'art. 183 2° comma lettera a) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000, sugli stanziamenti per i trattamento economico del personale dipendente, con imputazione all'intervento gestione residui..

La presente determinazione che comporta impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, **a' sensi dell'art. 183 commi 7 e 9 e 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000**, attestante la copertura finanziaria nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge.

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito informatico comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*(firmato digitalmente art. 24 d. lgs. n. 82/2005
"Codice amministrazione digitale")*

F.to avv. Alberto Lorenzi

Attestazione a' sensi dell'art. 183 commi 7 e 9 tuel, articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a' sensi dell'art. 183 commi 7 e 9 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell'art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e dell'art. 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica.

Lì, 7 settembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Simona Zanolini
(firmato digitalmente art. 24 d. lgs. n. 82/2005)

copia conforme all'originale
IL FUNZIONARIO

Lì 14.09.2018